

Registro atti privati n.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE
LIGURIA E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PER UN
PERIODO DI MESI 24

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica
Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a
Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,
in via D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T),
in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15,
codice fiscale 00849050109

E

, con Sede Legale in _____ - cap _____, iscritta al
Registro delle Imprese di _____ - REA _____, C.F. _____, (di
seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”), risultata aggiudicataria nella
gara d’appalto, finalizzata alla conclusione di un Appalto Specifico nell’ambito
del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa per
l’affidamento della fornitura biennale di Farmaci occorrenti alle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria e delle Province autonome di
Trento e Bolzano per un periodo di mesi ventiquattro, con opzione di proroga

	per ulteriori mesi dodici. Lotti n. 2595. Numero gara 8960141, per il/i	
	seguente/i Lotto/i: _____ per un importo totale presunto pari ad €	
	I.V.A. esclusa, giusto decreto del Dirigente del Settore Stazione	
	Unica Appaltante Regionale n. _____ del _____/2023.	
	PREMESSO	
	a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
	Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, ai	
	prezzi contenuti nell’offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai	
	termini contenuti nel Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico e nei relativi	
	allegati;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra	
	le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte,	
	attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che la S.U.A.R., nel rispetto dei principi in materia di scelta del	
	contraente, ha ravvisato la necessità di procedere ed, infatti, ha proceduto	
	all’individuazione del Fornitore mediante procedura ristretta espletata mediante	
	sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa ai	
	sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016;	
	d) che il Fornitore, risultato aggiudicatario della fornitura del lotto	
	sopraindicato, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire	
	i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli	
	Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella	
	documentazione di gara;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione,	
	dal Bando di gara, dal Capitolato d’Oneri, dal Capitolato Tecnico e dai relativi	

allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da

fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato, ed è agli atti della S.U.A.R., la

documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che,

anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante

e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la

responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato

alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la S.U.A.R.

nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima

Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse

dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di

Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione

contrattuale;

i) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per

atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna

Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente

e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da

ciascuna emessi;

j) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in

attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 del D.Lgs. n. 159 /2011;

k) che nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate

le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per

	la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica	
	Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici".	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	<u>Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati</u>	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle	
	medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei	
	prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono	
	parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati	
	materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti	
	con il presente atto.	
	<u>Articolo 2 - Definizioni</u>	
	1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
	a) <i>Convenzione</i> : il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) <i>Amministrazione Contraente</i> : l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo	
	utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le	
	conseguenti richieste di consegna;	
	c) <i>Contratto di Fornitura</i> : il contratto attuativo della presente	
	Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il	
	Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);	
	d) <i>Fornitore</i> : l'Impresa risultata aggiudicataria e/o offerente che	
	conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto	
	nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	e) <i>NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti</i> : un catalogo elettronico	

delle convenzioni attivate dalla S.U.A.R.;

f) *Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto)*: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di consegna;

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici – sul territorio della Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

l) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

m) *Sito:* lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinatori di Fornitura e contestuali o

successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la Fornitura di Farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per un periodo di mesi ventiquattro (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi). Lotti n. 2595. Numero gara Anac 8960141.

Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Liguria.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della	
	Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti	
	si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi	
	Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti	
	tramite il NECA.	
	2.La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
	Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore:	

	L’ordinativo di Fornitura consiste nel documento informatico elettronico da	
	emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad	
	impegnare la spesa dell’Amministrazione Contraente (Punto ordinante).	
	3. L’Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della	
	compilazione dell’anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di	
	variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il	
	Fornitore fino a che l’Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle	
	opportune modifiche dell’anagrafica sul NECA.	
	4. E’ fatto divieto ad un’Amministrazione contraente, che ha in corso di	
	esecuzione un Ordinativo di fornitura, di emetterne uno nuovo prima	
	dell’esaurimento di quello precedente; l’Ordinativo di Fornitura emesso dalla	
	stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di uno	
	precedente è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare	
	l’Amministrazione Contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità	
	dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.	
	5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di	
	malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle	

Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli Ordinatori di Fornitura. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della convenzione.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un Ordinario di Fornitura sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinatori di Fornitura oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinario di Fornitura, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinario di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli Ordinatori di Fornitura tramite richieste di consegna (RdC), che dovranno essere effettuate esclusivamente in formato elettronico e trasmesse tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle RdC verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC.

Articolo 7 – Durata della convenzione

	1. La presente Convenzione ha una durata di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data del ____/2023.	
	2. S.U.A.R. ha la facoltà di esercitare un'opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.	
	3. Trova applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016: la Stazione appaltante ha facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 365 giorni per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.	
	4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	<u>Articolo 8 - Cauzione definitiva</u>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della S.U.A.R. di importo di Euro _____ tramite polizza fidejussoria emessa in data _____» da _____ ed identificata con n. _____ determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938	

Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la S.U.A.R., fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione: pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/S.U.A.R., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.U.A.R.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con _____

acquisita agli atti con Prot. n.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la S.U.A.R. individua nel Dott. Luigi Moreno Costa, il Responsabile del Procedimento, nei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010.5488561, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel _____ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del

	procedimento nell'Ordinativo di Fornitura. In mancanza di individuazione,	
	Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore	
	Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti	
	distinti Responsabili della fornitura.	
	<u>Articolo 11 - Trasparenza</u>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	della presente Convenzione;	
	- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
	volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
	- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
	utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
	gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né	
	a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese	
	ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e	
	gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa	
	si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ.,	
	per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento	
	di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	<u>Articolo 12 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u>	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione	

ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione

medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le

informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese

quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal

Regolamento medesimo.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di

legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione

e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni

contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è

autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati

personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione

con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di

acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del

Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla

fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse

all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini

del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché

dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di

sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali

forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere alla S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini

stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

2. L'imposta di bollo sull'originale digitale è assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 14 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Cauzione definitiva), Art. 9 (Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Trasparenza), Art. 12 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 14 (Clausola finale).

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA

Giorgio Sacco

DITTA

XXXXXXXXXX